



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCHI

Approvato con delibera di C.C. ID 83 del 28/04/1983
Ultimo Aggiornamento: 14/05/2010

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIUOCHI

ART. 1

ART. 1

L'esercizio di una sala pubblica per bigliardi o per altri giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente sala giochi, è subordinato a licenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.08.1931, n. 773.

All'interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente alla abilità del giocatore

Sono vietati:

1. l'installazione e l'uso di apparecchi o congegni automatici e semiautomatici che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di qualsiasi premio in denaro o in natura, anche sotto forma di ripetizione o prolungamento della partita;
2. l'allestimento di attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni considerabili spettacoli viaggianti ai sensi e per gli effetti della legge 18.03.1968, n. 337, e da autorizzarsi ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.

Art. 2

ART. 2

Il Sindaco rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale-giocchi o per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente Regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana e d'Igiene, del Regolamento per la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e per l'insediamento delle attività incombode e pericolose, delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali e sentito il parere del quartiere interessato.

Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

E' ammessa la rappresentanza.

Art. 3

ART. 3

Il numero delle sale-giocchi autorizzabile nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 20.000 cittadini residenti.

Non potrà essere autorizzato un nuovo esercizio o il trasferimento di

ART. 3

un esercizio esistente qualora venga a collocarsi in una zona sufficientemente servita da altre attività dello stesso genere.

Si considera zona sufficientemente servita quella compresa entro 1.00 metri da un esercizio già esistente.

Nel Centro Storico tale distanza è ridotta a 500 metri. La distanza si misura sul percorso pedonale più breve.

Art. 4**ART. 4**

Il locale dovrà avere una superficie utile minima di mq. 150 nel Centro Storico e di mq. 200 negli altri quartieri.

Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

La superficie occupata con i giuochi non potrà superare il 50 % della superficie utile.

Art. 5**ART. 5**

La distanza minima tra ciascuna sala-giuochi e le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto è fissata in 100 metri e in 150 per gli ospedali, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

Art. 6**ART. 6**

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala-giuochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco deve contenere:

1. le generalità complete del richiedente; ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede, e le generalità complete del legale rappresentante;
2. il numero di codice fiscale;
3. l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia autenticata del certificato di usabilità dei locali. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso : negozio, attività commerciale, locali di ritrovo, di spettacolo e di svago;
2. planimetria dei locali in scale 1:100;

ART. 6

1. elenco, descrizione, regolamento e fotografie di ciascun apparecchio da giuoco installando.

Entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

1. nullaosta della S.I.A.E. ;
2. documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
3. dichiarazione dell'U.S.L. che gli impianti elettrici sono adeguati alle norme C.E.I.;
4. certificato del sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
5. attestazione comprovante il versamento della tassa di concessione governativa;
6. ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti sanitari e dei diritti di segreteria;
7. marca da bollo;
8. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'idoneità igienico-sanitaria dei locali ed il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'ufficio.

Art. 7**ART. 7**

Nel caso di domande concorrenti la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al Protocollo generale.

Art. 8**ART. 8**

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, in particolare quelle relative alla distanza da altri esercizi simili, alle distanze minime, alla superficie minima ed alla destinazione d'uso dei locali.

Qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore, l'autorizzazione potrà essere in parziale deroga alle norme di cui sopra.

Si considerano cause di forza maggiore:

ART. 8

1. lo sfratto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili a responsabilità del conduttore titolare dell'azienda;
2. l'inagibilità dei locali dichiarata dall'Autorità pubblica.

Spetta al richiedente di dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra.

Art. 9**ART. 9**

La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a domanda del titolare da presentarsi entro la data di scadenza.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da giuoco presenti nell'esercizio.

Per ciascuno dei nuovi apparecchi installati dovranno essere comunicati la descrizione ed il regolamento e dovrà essere allegata una fotografia.

E' facoltà del Sindaco vietare l'installazione od ordinare la rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati ai sensi dell'art. 1.

Art. 10**ART. 10**

Il titolare, o il gestore pro-tempore, ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giuochi proibiti, il regolamento ed il prezzo di ciascun giuoco.

Art. 11**ART. 11**

E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il giuoco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da famigliari o altro parente maggiorenne.

Art. 12**ART. 12**

Senza specifica autorizzazione del Sindaco è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio.

Art. 13**ART. 13**

Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale-giuochi.

Il Sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

Art. 14

ART. 14

Alle sale-giuechi si applicano le disposizioni di cui alla legge 01.06.1971, n. 425, relativa alle chiusure settimanali obbligatorie.

Art. 15

ART. 15

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, purché sia provato, comporta il trasferimento della licenza.

Per poter continuare l'attività il subentrante per atto tra vivi, entro tre mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:

1. copia autenticata dell'atto costitutivo, qualora a subentrare sia una società;
2. contratto di cessione o di affitto dell'azienda, registrato nei modi di legge;
3. rinuncia incondizionata alla licenza da parte del precedente titolare, autenticata nei modi di legge;
4. certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante se il precedente titolare ha in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
5. documentazione comprovante il regime patrimoniale del precedente titolare con il proprio coniuge e relativi adempimenti ai sensi della Legge 19.05.1975, n.151;
6. documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Decorso un anno dalla data di trasferimento dell'azienda senza aver presentato la domanda, il subentrante decade dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

Per poter continuare l'attività il subentrante per causa di morte, entro sei mesi dalla data di decesso del dante causa, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:

1. documentazione comprovante l'attribuzione delle qualità di erede;
2. ricevuta rilasciata dell'Ufficio del Registro e comprovante la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36 del D.P.R. 26.10.1972, n. 637 ed il versamento dell'imposta di successione;
3. certificato di morte del precedente titolare;

ART. 15

1. certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante se il precedente titolare ha in corso procedura di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
2. documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Decorso un anno dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

Il termine di un anno può essere prorogato dal Sindaco, prima della scadenza, quando il ritardo non risulti imputabile agli interessati e a richiesta degli stessi.

Art. 16**ART. 16**

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

1. qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni senza averne dato preventivo avviso al Sindaco;
2. qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno. La apertura saltuaria è equiparata alla sospensione di attività;
3. qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.

La licenza è revocabile:

1. per ragioni d'igiene;
2. nel caso di abuso del titolare;
3. per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 17**ART. 17**

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

Compete al Sindaco l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione della licenza e della chiusura dell'esercizio.

Art. 18

ART. 18

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'installazione fino a un massimo di cinque apparecchi da giuoco ed a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 20 % della superficie degli esercizi. Esclusivamente a tale fine gli apparecchi televisivi e gli elettrogrammofoni a gettone (juke-boxs) sono equiparati a giuochi. Dai limiti di cui sopra sono esclusi i bigliardi. Per superficie degli esercizi si intende:

- A) esercizi di ristorazione: tutta la superficie delle sale in cui si svolge l'attività di ristorazione;
- B) esercizi di somministrazione bevande: tutta la superficie coperta, misurata da muro a muro, esclusi i servizi, depositi, uffici, ecc.

Art. 19

ART. 19

Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l'installazione fino ad un massimo di cinque apparecchi da giuoco a condizione che siano collocati in posizione tale da non intralciare il regolare afflusso e deflusso degli spettatori e da essere agibili solo da parte di coloro che siano muniti di regolare biglietto di ingresso per l'attività principale.

Art. 20

ART. 20

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 62 della L.C.P 03.03.1934, n. 383, modificato con l'art. 21 della legge 09.06.1947, n. 530.